

**Questione pregiudiziale**

Se la nozione di forma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1e, punto iii, della direttiva 2008/95/CE<sup>(1)</sup> (nelle versioni tedesca, inglese e francese rispettivamente «Form», «shape» e «forme») sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU 2008, L 299, pag. 25).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 25 marzo 2016 — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG****(Causa C-172/16)**

(2016/C 211/40)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Amtsgericht Düsseldorf

**Parti***Ricorrenti:* Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer*Convenuta:* Swiss International Air Lines AG**Questione pregiudiziale**

Se l'accordo sul trasporto aereo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010 debba essere interpretato nel senso che il regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup> si applica, a norma del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anche a passeggeri che intendono arrivare in un aeroporto svizzero con un volo proveniente da uno Stato terzo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of appeal (Irlanda) il 29 marzo 2016 — M. H./M. H.****(Causa C-173/16)**

(2016/C 211/41)

*Lingua processuale: l'inglese***Giudice del rinvio**

Court of appeal

**Parti**

Ricorrente: M. H.

Convenuto: M. H.

**Questioni pregiudiziali**

Se la «data in cui la domanda giudiziale (...) è depositat[a] presso l'autorità giurisdizionale», di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 <sup>(1)</sup>, debba essere interpretata come:

- 1) la data in cui la domanda giudiziale perviene all'autorità giurisdizionale, sebbene tale ricevimento non faccia di per sé immediatamente iniziare il procedimento ai sensi del diritto nazionale; o
- 2) la data in cui, a seguito del ricevimento della domanda giudiziale da parte dell'autorità giurisdizionale, il procedimento inizia ai sensi del diritto nazionale.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. GU L 338, pag. 1.

---

**Impugnazione proposta il 31 marzo 2016 dalla Tilly-Sabco avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2016, causa T-397/13, Tilly-Sabco/Commissione**

**(Causa C-183/16 P)**

(2016/C 211/42)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

Ricorrente: Tilly-Sabco (rappresentanti: R. Milchior, F. Le Roquais, S. Charbonnel, avocats)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2016 nella causa T-397/13, salvo per quanto riguarda la ricevibilità dell'azione;
- decidere conformemente all'articolo 61 dello Statuto, di statuire direttamente e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione a zero delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame <sup>(1)</sup>;
- condannare la Commissione alle spese del giudizio di primo grado e del presente procedimento di impugnazione.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.